

Rapporto al messaggio 2975

Della Commissione della legislazione sul messaggio 2 ottobre 1985 concernente il progetto di legge sulla protezione dei dati personali

La protezione dell'individuo contro gli abusi dell'elaborazione dei dati che lo concernono è ormai una necessità universalmente sentita. Molteplici sono in realtà i dati raccolti, e sempre più diffusa e sofisticata è la loro archiviazione. La facilità con cui essi possono venire registrati e l'aumento dei compiti dello Stato fanno sì che di ogni persona una moltitudine di dati sono raccolti e vengono conservati. A ciò si aggiunge una certa mania di registrazione, magari dettata da velleità perfezionistiche (mai completamente assenti alle nostre latitudini), per cui dati vengono raccolti anche riguardo fatti non essenziali per l'autorità, ma pur delicati e importanti per l'individuo. Che in tali circostanze sia nata una "paura del computer", come taluni la chiamano, è cosa naturale e anche legittima.

Non è da oggi che si raccolgono dati sulle persone. Però è nuovo il bisogno di raccoglierne così tanti. D'altra parte, sino a poco fa, i dati erano al massimo registrati in luoghi fisicamente diversi e tra loro non collegati. Il computer ha offerto la possibilità di riunire questi dati di disparata provenienza, di centralizzarli, di memorizzarli all'infinito; è stata con ciò creata una fonte estesa e penetrante di informazioni sull'individuo che è senz'altro utile all'amministrazione ma che è nel contempo irta di insidie perché minaccia la nostra sfera privata.

L'individuo ha diritto alla protezione della sua riservatezza e lo Stato ha l'obbligo di garantirla.

Il progetto di legge cantonale qui in esame costituisce un importante ed essenziale passo in questa direzione. Tuttavia, non si può ignorare che un altro diritto è importante: ed è il diritto all'informazione, che tende a pienamente sfruttare la possibilità di registrazione moderna dei dati, al fine d'aver indicazioni delle quali profitta in ultima analisi la persona interessata.

Occorre temperare le due esigenze, e cioè rispettare i diritti della persona senza ignorare i bisogni della vita attiva quotidiana.

Va infine rilevato, per la chiarezza, ma anche per la precisione, che la nostra legge può solo rivolgersi alle raccolte e alle elaborazioni dei dati da parte degli organi pubblici cantonali e comunali (oltre che degli organi patriziali e degli altri enti di diritto pubblico di livello locale). Per i dati raccolti ed elaborati dagli organi della Confederazione e dai privati provvede il legislatore federale (un progetto di legge è già stato posto in consultazione). Il disegno di legge cantonale contiene e sviluppa tutti i capitoli importanti nell'ambito della protezione dei dati ed è giustamente improntato al modello elaborato su scala nazionale da una Commissione di esperti.

Qui di seguito la Commissione esprime considerazioni a proposito dei singoli articoli, motivandone, là dove sono stati apportati, i cambiamenti proposti:

Articolo 1

La Commissione propone una modificazione di questo articolo, al fine di rendere immediatamente più percettibili i beni cui essa si riferisce, e che intende proteggere. Viene in particolare specificata la tutela della sfera privata dell'individuo. Inoltre, si aggiunge una precisazione per quanto riguarda gli organi pubblici, e questo affinché sia subito chiaro che per organi pubblici non si debbano intendere quelli federali.

Articolo 2 (art. 3 M)

La Commissione propone di collocare questa norma, che riguarda il campo di applicazione, subito dopo l'articolo che fissa lo scopo (e al quale è così meglio connessa). Viene proposta d'altra parte una modificazione sostanzialmente di carattere redazionale; è sottolineata tuttavia la circostanza che la legge si applica non già solo agli organi (in quanto espressione dello Stato) ma anche al Cantone e al Comune come tali. Al cpv. 1 si precisa egualmente che alla legge soggiace ogni elaborazione, indipendentemente anche dagli scopi per i quali è eseguita. E ora un breve commento al terzo capoverso: quando un organo pubblico partecipa alla concorrenza economica e non agisce in veste d'autorità, è ovvio che non sottostia a questa legge. Evidentemente, in questo caso, si applicherà la normativa federale sulla protezione dei dati (che, come si è visto, disciplinerà le elaborazioni compiute dai privati).

Articolo 3 (art. 4 M)

Il concetto della corrispondente norma del progetto governativo giusto , ma alla Commissione sembra male espresso , nel senso che difficilmente comprensibile. Viene proposta una modificazione di carattere redazionale , che del resto si aggancia al commento della norma contenuto nel messaggio.

Articolo 4 (art. 2 M)

La norma immutata. Cambia solo la sua collocazione (essa posta dopo le norme sullo scopo e sul campo di applicazione della legge).

Articolo 5

La protezione della persona di fronte all' elaborazione di dati da parte della polizia é un' esigenza importante. E' chiaro tuttavia che siffatte elaborazioni tendono a uno scopo speciale , volto in definitiva all' identificazione dei colpevoli e alla repressione dei reati ; ora , per il conseguimento di questo scopo occorrono regole particolari (al fine di proteggere e assicurare le indagini) , che non possono coincidere con le norme applicabili per la generalità delle raccolte di dati da parte dell' amministrazione. Si giustifica quindi di prevedere esplicitamente che sarà emanata una legge speciale per gli archivi della polizia. La Commissione prende atto che un disegno di legge sugli incarti della polizia cantonale é già stato elaborato e posto in consultazione dal Dipartimento ; auspica che il disegno passi presto dinnanzi al Gran Consiglio , poiché un campo tanto delicato e importante dev' essere disciplinato da norme legali e non da direttive o da disposizioni regolamentari.

Articolo 6

Il primo capoverso enuncia e instaura il principio della legalità. Esigenze più severe sono chieste quanto alla base legale per l' elaborazione dei cosiddetti dati sensibili (quarto capoverso). Una discussione in seno alla Commissione é sorta riguardo la formulazione del primo capoverso , secondo il quale i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l' elaborazione serve all' adempimento di un compito legale. Alcuni membri della Commissione ritenevano tuttavia di rimanere al testo governativo. In realtà , quando un compito é " legale" , il requisito della legalità é già così considerato e compreso. Vi sono d' altra parte compiti legali che l' autorità cantonale svolge in esecuzione di mandati legislativi federali ; ora , per tali esecuzioni può imporsi una raccolta di dati. Esigere di volta in volta l' emanazione di una normativa che preveda la raccolta può essere un provvedimento eccessivo , quando si pensi che , come dispone la legge , l' elaborazione é comunque ammissibile solo se "serve all' adempimento di un compito legale". Non va infine dimenticato , in questo contesto , che per il capoverso secondo della norma raccolta dei dati dev' essere idonea e necessaria all' adempimento del compito legale (é così giustamente sancito il principio della proporzionalità).

Articolo 7

E' apportata una modificazione di puro carattere redazionale. I dati devono essere sempre esatti. La limitazione riguarda solo la completezza. Forse é opportuno qui precisare che esatta può essere solo una raccolta aggiornata. Un dato esatto al momento della sua raccolta può perdere questo requisito successivamente (per l' evolversi delle circostanze) : occorrerà quindi vigilare sull' aggiornamento.

Articolo 8

E' giusto fissare chi é responsabile della protezione dei dati. questa norma , identificando l' organo responsabile , sarà di ausilio al cittadino che , ritenendosi danneggiato , vorrà chiedere un risarcimento in applicazione della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici , di prossima emanazione.

Articolo 10

E' modificato soltanto il participio che apre l' articolo. "Riservate le prescrizioni ..." é sostituito con "Rispettate le prescrizioni ..." , al fine di rendere immediatamente più percettibile il principio che le norme sul segreto d' ufficio prevalgono sempre.

Articolo 11

Vengono apportate solo modificazioni redazionali. L' una riguarda la sostituzione del participio "riservate" con il participio "rispettate" : ne abbiamo dato la spiegazione con riferimento all' art. 10.

L' altra modificazione si riferisce all' espressione "persone e organizzazioni private" , che la Commissione propone di semplificare con l' espressione "persone privati".

Articolo 12

La Commissione ha lungamente dibattuto su questo importante articolo. L' impostazione , i principi e il contenuto vengono condivisi e sostanzialmente mantenuti. Valgono per il rimanente le seguenti considerazioni.

Primo capoverso

Si propone di esigere , per la chiarezza , che la richiesta di informazioni sia scritta. L' uso di moduli presso la cancelleria potrà evitare inconvenienti e perdite di tempo quando il richiedente si presenti direttamente. Il compito del controllo degli abitanti riveste un carattere generale : é un servizio amministrativo che si presta a svolgere una funzione generale di informazione anche per i privati. La protezione della sfera privata delle persone , che é un bene da assicurare , deve tener conto del diritto all' informazione che pure deve godere di una certa attenzione. Può essere importante , nel campo commerciale , poter disporre di alcuni dati sulla persona che , pur essendo sostanzialmente neutri , permettano di conoscerla meglio : in definitiva queste informazioni , che non toccano mai comunque la sfera privata (é bene chiarirlo e sottolinearlo) si esplicano a vantaggio della stessa persona interessata , anche perché evitano al richiedente di rivolgersi , per avere le stesse informazioni , a terzi (con il rischio di propagare dati inesatti). La Commissione ritiene di aggiungere , tra i dati ottenibili , l' indicazione del luogo di origine , la data di nascita (e non soltanto l' anno) , nonché le date di arrivo e di partenza. Queste indicazioni , che non hanno alcuna incidenza nella privatezza della persona , possono facilitare quella minima raccolta di informazioni , che é essenziale nei rapporti commerciali della vita quotidiana (richiesta di crediti o di forniture , assunzione di personale , eccetera). La data di nascita é tale da poter evitare spiacevoli confusioni nel caso di omonimie. Può essere aggiunto che la legge bernese sulla protezione dei dati , recentemente emanata , prevede pure la trasmissione di questi dati (art. 12 , cpv. 1). Altri dati , come lo stato civile e la paternità , possono contenere una componente personale meritevole di protezione particolare , sicché si giustifica di non prevederli in questo capoverso. La condizione dell' "interesse legittimo" viene ribadita e sottolineata : naturalmente questa nozione lascia un certo spazio all' apprezzamento. Si può pensare che , quando la persona richiedente sia già al beneficio di un' autorizzazione cantonale che la abilita ad assumere informazioni , e soggiaccia a una vigilanza (vedi la legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza , dell' 8 novembre 1976) , l' adempimento del requisito dell' "interesse legittimo" venga esaminato con minor rigore. Ancora a proposito del primo capoverso , l' espressione "l' Ufficio controllo abitanti può trasmettere ..." viene sostituita con l' espressione "l' Ufficio controllo abitanti trasmette ...". Se i requisiti di cui parla la norma sono adempiuti , l' informazione viene data : bisogna evitare di lasciare altri apprezzamenti al funzionario , con il rischio di creare al riguardo prassi discordanti tra Comune e Comune.

Secondo capoverso

Viene mantenuto il concetto che i dati possono venire trasmessi in ordine sistematico (liste) unicamente dal Municipio , e purché essi siano utilizzati per scopi ideali. Si propone di stralciare la completazione "meritevoli di tutela" , poiché gli scopi ideali di principio la meritano

Terzo capoverso

Qui si tratta della trasmissione di "altri dati" , oltre quelli , di carattere neutro , indicati nel primo capoverso. La Commissione ritiene di lasciare in questo caso il potestativo ("... può trasmettere ..."). Poiché i dati qui considerati possono toccare più da vicino la persona , e poiché il richiedente deve dimostrare un interesse particolarmente degno di protezione , la Commissione propone di assegnare al Municipio la competenza per decidere la trasmissione. Del resto , secondo il regolamento sul controllo degli abitanti , del 27 ottobre 1967 , già spetta al Municipio di tenere questo controllo , che ha per scopo "l' accertamento dei dati personali di chi risiede nel Comune". Per quanto riguarda i dati di stato civile é da evidenziare che il loro rilascio soggiace comunque all' ossequio delle norme dell' ordinanza federale sullo stato civile (art. 138).

Articolo 13

Il diritto della persona interessata di far bloccare la trasmissione dei suoi dati a persone private viene ribadito. Tuttavia , si subordina questo blocco alla giustificazione di un interesse legittimo. In realtà , se negli articoli precedenti si disciplina la trasmissione di dati a terzi , non si può in una successiva norma rendere la possibilità di siffatta trasmissione evanescente. Si può aggiungere che la già menzionata legge bernese sulla protezione dei dati prevede pure , per il blocco , il requisito dell' "interesse degno di protezione" (art. 13). Alla lettera b) viene apportata una modificazione

sostanzialmente di carattere redazionale.

Articolo 21

E' apportata una modificazione per rendere la norma in consonanza con l' art. 31 (l' art. 30 M).

Articolo 24

La Commissione condivide il principio , espresso nel terzo capoverso , per cui l' informazione può essere in taluni casi specifici o limitata o rifiutata alla persona interessata. E' giusto anche qui applicare il principio della proporzionalità : e ciò tanto più se si considera che la limitazione e il rifiuto possono venire opposti solo se l' istante non dimostra un interesse meritevole di protezione.

Tuttavia , a proposito del caso indicato nella lettera a) , la Commissione propone di permettere la trasmissione , quando l' istante si impegna a sopportare le spese.

Articolo 29 (nuovo)

La Commissione ha ritenuto di introdurre un nuovo articolo , nel quale viene sancito l' obbligo del segreto d' ufficio. A esso sottostanno tutti i funzionari che provvedono all' elaborazione dei dati , nonché i membri dell' autorità di vigilanza. La violazione di questo obbligo raffigura il reato di "violazione del segreto d' ufficio" , previsto e represso dall' art : 320 del codice penale ; naturalmente può essere perseguita a tale titolo solo la persona fisica. La violazione del segreto é punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

Articolo 30 (l'art. 29 M) e articolo 31 (l'art. 30 M)

Queste due norme concernono la vigilanza , e la Commissione della legislazione ritiene opportuno e giusto prevedere , come fa il progetto governativo , che i Comuni possano nominare una propria autorità di vigilanza. In realtà , si tratta di avere riguardo all' autonomia del comune ; e di lasciargli quei compiti ch' esso può svolgere : d' altra parte , in questo campo , il Comune é anche più vicino alla fonte dei dati e ai cittadini. Come già il progetto prevede , non vi é obbligo del Comune di istituire l' autorità di vigilanza , ma solo é data la sua facoltà di eleggerla. Quindi , se un Comune non si ritiene in grado o non si ritiene attrezzato per avere una propria autorità di vigilanza , può senz' altro rinunciarvi , rimettendosi quindi all' autorità cantonale di vigilanza. L' art. 31 (art. 30 M) é d' altra parte in consonanza con l' art. 20. All' art. 30 (art. 29 M) si aggiunge tuttavia la competenza all' autorità di vigilanza cantonale anche per le elaborazioni dei dati eseguite dalle corporazioni di diritto pubblico che non siano il Comune : per queste , in effetti , non vale il discorso sull' autonomia , di cui si é fatto cenno poco sopra. L' art. 31 (art. 30 M) é quindi modificato in modo corrispondente , nel senso che la facoltà di nominare una propria autonomia di vigilanza é lasciata solo al Comune. Spetterà d' altra parte al Legislativo comunale eleggere questa autorità.

Articolo 32 (art. 31 M)

Questa norma , che riguarda e definisce i compiti dell' autorità di vigilanza , si applica tanto all' autorità di vigilanza nominata dal Consiglio di Stato quanto alle autorità di vigilanza dei Comuni. Al secondo capoverso si propone di precisare che autorità di vigilanza tenuta a presentare il rapporto al Consiglio di Stato é l' autorità di vigilanza cantonale. Per non incidere nell' autonomia comunale , non si prescrivono norme precise riguardo i rendiconti dell' autorità comunale di vigilanza nell' ambito del proprio Comune : e chiaro tuttavia che anch' esse dovranno adeguatamente riferire sulla loro attività nel Comune.

Articolo 33 (art. 32 M)

Viene apportata ai cpv. 3 e 4 soltanto una modificazione redazionale , consistente nella soppressione dei termini "interessate" e "interessata".

Articolo 34 (art. 33 M)

Anche qui viene apportata una modificazione redazionale ("suoi" viene sostituito con "loro").

Articolo 35 (art. 34 M)

La Commissione ritiene che tre istanze chiamate a decidere sono eccessive , e tali da eventualmente procrastinare senza necessità il giudizio finale. Si propone quindi di lasciare come autorità chiamate a decidere il Consiglio di Stato , e su ricorso , il Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 36 (art. 35 M)

E' approvata una modificazione per rendere la norma in consonanza con l' art. 31 (art. 30 M).

Per la Commissione della legislazione:

Emilio Catenazzi , relatore

Agustoni - Bacciarini - Ballabio - Bizzozero

Cereda - Gianoni - Lepori A. - Paglia - Pedotti -

Rossi - Valsangiacomo.

Disegno di

LEGGE

sulla protezione dei dati personali.

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato ,

d e c r e t a :

TITOLO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali , in particolare la personalità e la sfera privata , delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici ai sensi dell' articolo 2.

Articolo 2 (3 M.)

Campo d'applicazione

a) In generale

1 La legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali , indipendentemente dagli scopi , dai modi e dalle procedure utilizzati.

2 Alla legge sottostanno il Cantone , i Comuni , le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato , cui siano demandati compiti pubblici.

3 La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano

Articolo 3 (4 M.)

b) Procedure speciali

1 Quando una procedura civile , penale o amministrativa é in corso , la protezione della persona interessata é garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente.

2 Qualora la procedura civile , penale o amministrativa comporta la creazione di archivi di dati , la presente legge é sempre applicabile.

Articolo 4 (2 M.)

Definizioni

1 Sono considerati dati personali le indicazioni relative a una persona fisica o giuridica

(persona interessata) che permettono di renderla identificabile.

2 Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose , filosofiche o politiche , la sfera intima , lo stato psichico , mentale o fisico , come pure quelle sui reati commessi , le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.

3 E' considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa , segnatamente , a raccogliere , conservare , utilizzare , modificare , trasmettere o distruggere questi dati.

4 E' considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l' identificazione delle persone interessate.

5 E' considerato organo responsabile l' organo che é competente a elaborare dati.

Articolo 5

Eccezione

Agli archivi della polizia cantonale , si applica la legislazione speciale.

TITOLO II - PRINCIPI PER L'ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Liceità

1 I dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

2 I dati personali ed il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito.

3 I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che , secondo la buona fede , sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.

4 I dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se :

- a) lo prevede esplicitamente una legge o lo esige , in modo perentorio, l'adempimento di un compito legale , oppure
- b) la persona interessata vi ha acconsentito esplicitamente o il suo consenso può essere presunto siccome essa beneficia di prestazioni pubbliche.

Articolo 7

Esattezza

I dati personali devono essere esatti e , nella misura in cui lo scopo dell' elaborazione lo richieda , completi.

Articolo 8

Responsabilità

1 L'organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti legali é responsabile della protezione dei dati.

2 Qualora più organi utilizzino dati persona provenienti da un archivio comune , uno di essi é designato responsabile principale della protezione di tali dati.

Articolo 9

Raccolta

1 I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.

2 Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico , segnatamente con questionari , devono essere indicati la base legale e lo scopo dell' elaborazione. Negli altri casi , queste informazioni vanno comunicate , su richiesta , alla persona interrogata , purché le stesse non compromettano l' adempimento dei compiti legali.

Articolo 10

Trasmissione

a) A organi pubblici:

Rispettate le prescrizioni in materia di segreto d' ufficio , dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici quando :

- a) l'organo responsabile vi é obbligato o autorizzato dalla legge , oppure
- b) l'organo che riceve i dati personali prova che essi sono necessari per l' adempimento dei suoi compiti legali , oppure ,
- c) la trasmissione , nel singolo caso , é fatta nell' interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.

Articolo 11

b) A persone private

1. In generale:

1 Rispettate le prescrizioni in materia di segreto d' ufficio , dati personali possono essere comunicati a persone private quando:

- a) l'organo responsabile vi é obbligato o autorizzato dalla legge , oppure
- b) la trasmissione , nel singolo caso , é fatta nell' interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.

2 Dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a tutti possono , su richiesta , essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.

3 Il Consiglio di Stato regola la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni similari di interesse generale.

Articolo 12

2. Tramite l'Ufficio controllo abitanti e il Municipio

1 L'Ufficio controllo abitanti trasmette su richiesta scritta , le indicazioni concernenti il cognome , il nome , il sesso , l' indirizzo , la data di arrivo e di partenza , la professione , il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona , se l' istante fa valere un interesse legittimo.

2 Questi dati possono essere trasmessi in ordine sistematico unicamente dal Municipio se risulta inoltre che saranno utilizzati esclusivamente per scopi ideali.

3 Il Municipio può trasmettere altri dati su una singola persona , purché l' istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela.

Articolo 13

3. Diritto di blocco

La persona interessata può far bloccare la trasmissione dei suoi dati a persone private , alla condizione che dimostri un interesse legittimo. Nonostante questo blocco , la trasmissione é permessa :

- a) se l'organo responsabile é obbligato a farlo dalla legge , oppure
- b) se il richiedente dimostra che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione con l' unico intento di sottrarsi a un obbligo legale.

Articolo 14

c) Disposizioni comuni

1 La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.

2 Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario é a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata.

Articolo 15

Elaborazione senza riferimento a persone specifiche

1 Se l'organo responsabile elabora dati perso senza riferimento a persone specifiche , segnatamente per scopi statistici , pianificatori , scientifici e di ricerca , é necessario che :

- a) i dati personali non possano più essere utilizzati o trasmessi con riferimento a persone specifiche e
- b) i risultati dell' elaborazione non possano venir trasmessi in modo da permettere la identificazione delle persone interessate.

2 Un organo responsabile può trasmettere dati personali a un altro organo pubblico , che intende elaborare questi dati senza alcun riferimento a persone specifiche , se nessun obbligo al segreto o altra disposizione lo vieta e se l' identificazione delle persone interessate é resa particolarmente difficile.

3 Dati personali possono essere trasmessi a persone o organizzazioni private se é inoltre garantito che essi non saranno trasmessi a terzi e che sarà provveduto alla loro sicurezza.

4 Se dati personali sono elaborati senza riferimento alle persone interessate non si é più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

Articolo 16

Elaborazione su mandato

1 Se l'organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali , la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni , convenzione o in altro modo.

2 Senza esplicita autorizzazione derogante , il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest' ultimo.

Articolo 17

Sicurezza

Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita , il furto , l'elaborazione e la consultazione illecita.

TITOLO III - NORME PER GLI ARCHIVI DI DATI

Articolo 18

Automazione

Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto , sin dal l' inizio , delle esigenze della protezione delle persone interessate.

Articolo 19

Registro

1 L'organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro é pubblico.

2 Esso contiene , per ogni archivio di dati , indicazioni concernenti la base legale , lo scopo ed i mezzi dell' elaborazione , la natura e l' origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in comune l' archivio e i destinatari regolari dei dati personali.

3 Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate e che :

- a) sono utilizzati solo a breve termine ;
- b) sono pubblicati conformemente alla legge ;
- c) sono solo copie o strumenti di lavoro.

Articolo 20

Registro centrale

1 L'autorità di vigilanza competente per la protezione dei dati (in seguito , autorità di vigilanza) gestisce il registro centrale degli archivi di dati.

2 Il Consiglio di Stato regola , in particolare , il contenuto e la pubblicazione di questo registro.

3 E' riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale , qualora , conformemente all' art. 31 , nominano una propria autorità di vigilanza.

Articolo 21

Distruzione e archiviazione

1 L'organo responsabile stabilisce , per ogni archivio di dati , quando i dati personali devono essere distrutti.

2 Sono comunque riservati i termini di conservazione determinati dall' applicazione di norme di leggi federali o cantonali o da speciali ed obiettive esigenze di utilizzazione.

3 Sono in tutti i casi riservate le disposizioni concernenti la conservazione presso l' archivio cantonale di dati di interesse storico.

TITOLO IV - DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 22

Consultazione dei registri

Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati.

Articolo 23

Informazione

a) Principio:

1 Chiunque può esigere dall' organo responsabile informazioni in merito all' eventuale elaborazione di dati che lo riguardano

2 Le informazioni devono essere date in forma intelligibile e , su richiesta , per iscritto.

3 A meno che importanti motivi lo impediscano , la persona interessata può , su richiesta consultare direttamente i propri dati.

Articolo 24

b) Limitazioni

- 1 L'informazione pur essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano
- 2 Se l'informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento , essa può essere data a una persona di sua fiducia.
- 3 Se l'istante non è in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela , l' informazione può inoltre essere limitata o rifiutata quando :
 - a) la stessa comporta un eccessivo onere amministrativo e l' istante non ne intende sopportare le spese ;
 - b) i dati personali sono definitivamente archiviati;
 - c) i dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche.

Articolo 25

Rettifica

- 1 Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall' organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.
- 2 Se l'organo responsabile contesta l' inesattezza , gli incombe di produrre la prova dell' esattezza dei dati personali , se ciò non può senz' altro essere preteso dall' istante.
- 3 Qualora non fosse possibile provare né l' esattezza né l' inesattezza di dati personali , in particolare se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch' essa annotata.

Articolo 26

Interruzione di una elaborazione e altri diritti

- 1 Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall'organo responsabile che:
 - a) un'elaborazione illecita di dati personali sia interrotta ;
 - b) i dati personali raccolti , conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate ;
 - c) l'illegalità di un' elaborazione sia constatata.

Articolo 27

Diritti nei confronti di più organi

- 1 Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune , la persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo
- 2 Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personali è accolta , l' organo responsabile ne informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati , ritenuto che la persona interessata abbia un interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.

Articolo 28

Procedura: norme applicabili

In difetto di norme particolari della presente legge , alla procedura sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 29 (nuovo)

Segreto d'ufficio

- 1 L'organo che elabora i dati , l'autorità di vigilanza e i loro membri e funzionari , sono sottoposti all' obbligo di mantenere il segreto , riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla presente legge.
- 2 La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all' articolo 320 del Codice penale.

TITOLO V - VIGILANZA

Articolo 30 (29 M.)

Autorità di vigilanza

a) Cantone:

- 1 Quale autorità di vigilanza , il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati composta di un Presidente e di quattro membri.
- 2 Questa è competente per le elaborazioni :
 - a) degli organi del Cantone , degli istituti cantonali di diritto pubblico e delle altre corporazioni di diritto pubblico
 - b) delle persone e organizzazioni private qualora siano loro demandati compiti pubblici cantonali.
- 3 L'autorità di vigilanza dispone di una segreteria permanente.

Articolo 31 (30 M.)

b) Comuni

- 1 I Comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza.
- 2 Se vi rinunciano , é competente l' autorità cantonale di vigilanza.

Articolo 32 (31 M.)

c) Compiti

1 L'autorità di vigilanza segnatamente :

- a) sorveglia l' applicazione delle norme sulla protezione dei dati ;
- b) informa le persone interessate sui loro diritti ;
- c) fa da intermediario fra le persone interessate e gli organi responsabili ;
- d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati , particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali.

2 L'autorità di vigilanza cantonale deve presentare ogni due anni al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Tale rapporto viene pubblicato nel Rendiconto.

Articolo 33 (32 M.)

d) Metodo di lavoro

1 Gli organi responsabili devono sostenere la autorità di vigilanza nello svolgimento delle sue funzioni.

2 L'autorità di vigilanza può esigere dagli organi pubblici informazioni orali o scritte riguardanti l'elaborazione di dati , consultare tutti i documenti e incarti inerenti a determinate elaborazioni , effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni.

3 Nella misura in cui la tutela degli interessi delle persone lo rende necessario , l' autorità di vigilanza può anche richiedere a terzi incaricati dall' organo responsabile di elaborare dati personali , o che da esso hanno ricevuto tali dati , informazioni orali o scritte come pure la consultazione di documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni.

4 Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi , l' autorità , di vigilanza può chiedere all' organo responsabile o all' autorità a lui preposta di limitare o di cessare immediatamente la elaborazione dei dati personali.

TITOLO VI - TASSE

Articolo 34 (33 M)

Tasse

1 Il Consiglio di Stato e il Municipio per la attività dei loro organi emanano le prescrizioni sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano , in particolare , gli importi , per gli estratti e gli attestati.

2 Sono comunque esenti da tasse :

- a) l'autorizzazione a consultare i registri e i dati ;
- b) il trattamento delle richieste giusta gli art. 25 e 26 , se hanno l'effetto di eliminare un'illegalità.

TITOLO VII - RIMEDI GIURIDICI

Articolo 35 (34 M.)

Autorità di ricorso

a) Nell'ambito cantonale:

1 Le contestazioni sorte tra l' organo responsabile e la persona interessata in merito all'applicazione della presente legge sono decise dal Consiglio di Stato , sentita l'autorità di vigilanza.

2 Contro tali decisioni é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 36 (35 M.)

b) Nell'ambito comunale

Contro le decisioni del Municipio , l' interessato può ricorrere , nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato , le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 37 (36 M.)

Disposizioni esecutive

1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all' esecuzione di questa legge.

2 Esso regola in particolare :

a) i principi della sicurezza dei dati ;

b) l'organizzazione e la gestione della autorità cantonale di vigilanza.

Articolo 38 (37 M.)

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum , la presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.